

Fondo trattamento economico accessorio personale dipendente del comparto dirigenziale anno 2022

## **- Relazione tecnico-finanziaria -**

Con provvedimento del Direttore pro-tempore dott. Michele Leonardi n. 205 dell'8/11/2022 è stato determinato il Fondo trattamento economico accessorio personale dipendente del comparto dirigenziale anno 2022 in euro 148.639,14 e su cui ha espresso parere favorevole il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 55 del 9/11/2022.

L'ammontare del Fondo trattamento economico accessorio personale dipendente del comparto dirigenziale anno 2022 in euro 148.639,14 è stato determinato nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che stabilisce al secondo comma che a “decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e dell'art. 68 comma 1 del vigente C.C.R.L. dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 Triennio giuridico ed economico 2016-2018 in riferimento all'importo previsto per l'annualità 2018.

Lo stanziamento del fondo del salario accessorio del personale del comparto dirigenziale, costituito dalla retribuzione di posizione variabile e dall'indennità di risultato disciplinata dall'art. 69 e 70 del vigente C.C.R.L. area della dirigenza è stato in sede di prima istituzione stabilito dall'Amministrazione di questo Ente in considerazione delle disponibilità del bilancio.

In merito alla corretta determinazione del fondo la scrivente non può che attestare che, sono state applicate le norme di contenimento delle spese per il personale contenute nelle “Disposizioni programmatiche e correttive” della Regione Sicilia che nel tempo sono state emanate.

Difatti a partire dall'esercizio finanziario 2010 in applicazione del 4° comma dell'art. 18 della L.R. 11/2010 lo stanziamento del fondo è stato determinato in misura non superiore a quanto corrisposto alla data del 31.12.2009 pari ad euro 224.249,05. Successivamente a seguito dell'applicazione dell'art. 20 della L.R. 9/2013 il fondo per salario accessorio del personale del comparto dirigenziale è stato ridotto a partire dall'esercizio 2013 del 20% rispetto allo stanziamento dell'esercizio 2012. Il fondo pertanto a partire dall'esercizio 2013 risultava paria euro 179.399,23 con una riduzione del 20% pari a euro 44.849,82 rispetto al fondo del 2012 pari a euro 224.249,05.

Infine in applicazione dell'art. 49 comma 27 della L.R. 9/2015, a seguito della cessazione dal servizio di n. 2 unità del personale del comparto dirigente cessato dal servizio nell'esercizio finanziario 2015, il fondo è stato ulteriormente ridotto nell'esercizio finanziario 2016 ed è stato determinato in euro 148.639,14.

Detto importo costituisce il limite nella previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, che fissa il tetto al trattamento accessorio nello stanziamento per l'anno 2016.

In merito alla copertura della spesa del fondo, tenuto conto che le verifiche dell'Organo di Revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dell'art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. 165/200, sono effettuate con riferimento del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce si relaziona di seguito:

Con la deliberazione del Consiglio del Parco n. 32 del 21 giugno 2022 è stato adottato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024” reso esecutivo con provvedimento ARTA prot. n. 62713 del 26.8.2022.

Con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 46 del 9 settembre 2022 immediatamente esecutiva è stato approvato il bilancio finanziario gestionale.

In merito allo stanziamento del capitolo 10102 “Fondo per il personale” in entrata del bilancio dell’Ente le relative somme sono state assegnate e liquidate con il D.R.S. dell’ARTA n. 116 del 7.3.2022 e relativamente a questo Ente Parco la somma è stata pari ad euro 233.925,80, con il D.R.S. dell’ARTA n. 591 del 28.06.2022 e relativamente a questo Ente Parco la somma è stata pari ad euro 819.083,04, con il D.R.S. dell’ARTA n. 1086 del 6.10.2022 e relativamente a questo Ente Parco la somma è stata pari ad euro 756.732,17 ed infine con D.R.S. dell’ARTA 1425 del 2.12.2022 e relativamente a questo Ente Parco la somma è stata pari ad euro 78.037,41.

A seguito dei suindicati decreti l’ARTA ha proceduto a trasferire le somme che sono state introitate sul bilancio dell’Ente. La somma assegnata è stata sufficiente al finanziamento del fabbisogno del trattamento economico del personale per l’anno 2022.

A fine esercizio finanziario 2022 essendo stato costituito il fondo ma non essendo stato approvato e certificato l’accordo integrativo le risorse destinate al finanziamento del fondo sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio n. 15 del 26 giugno 2023 è stato approvato il Rendiconto generale esercizio finanziario 2022, immediatamente esecutiva.

Le somme relative al finanziamento del salario accessorio del personale del comparto dirigenziale, relativamente alla indennità di risultato, a seguito dell’approvazione del bilancio esercizio finanziario 2023-2025 con applicazione dell’avanzo di amministrazione di cui al rendiconto generale esercizio finanziario 2022 e dell’approvazione del bilancio gestionale esercizio finanziario 2023-2025 trovano copertura sul bilancio dell’Ente alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 10 “Risorse umane”.

L’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’area della dirigenza dell’Ente Parco dell’Etna per l’anno 2022 è stata approvata con il verbale della delegazione trattante n. 5 del 20 ottobre 2023 di cui costituisce parte integrante.

Il Fondo è destinato in misura pari ad euro 47.564,53 equivalenti al 32% del totale a retribuzione di risultato.

In considerazione del tempo trascorso l’O.I.V. ha già proceduto a trasmettere al Commissario Straordinario e per conoscenza al Direttore Reggente e allo scrivente dirigente dell’UO 2 il verbale n.4 del 22 giugno 2023 relativo alla proposta di valutazione della performance degli obiettivi assegnati per l’anno 2022. La parte restante pari a 101.074,61 euro è destinata a retribuzione di posizione parte variabile.

Poiché l’ipotesi di accordo, a seguito di convocazioni di sedute di delegazione trattante dichiarate deserte per mancanza del numero legale e/o rinvii per mancato accordo, è stato approvato nell’anno successivo a quello a cui si riferisce, nello stesso documento è stato riportato l’importo complessivo del Fondo che l’Ente Parco dell’Etna ha corrisposto nell’anno 2022 quale indennità variabile al netto delle decurtazioni per malattie per euro 59.974,06 relativi sia alle somme dovute alla dirigenza sulla base dei contratti in essere alla data di sottoscrizione del vigente C.C.R.L. (i contratti individuali erano stati stipulati tra il direttore pro-tempore ed i dirigenti con decorrenza 1.1.2021 con durata biennale e scadenza 31.12.2022) in applicazione del secondo comma dell’art. 69 che recita:”*la retribuzione di posizione di parte variabile in godimento alla data di entrata in vigore del presente C.C.R.L. da parte di ciascun dirigente è confermata fino all’esito della contrattazione collettiva decentrata integrativa “ che relativamente ai contratti del Direttore pro-tempore ing. Giuseppe Di Paola collocato in quiescenza con decorrenza 2.3.2022 e del Direttore pro-tempore dott. Michele Leonardi il cui contratto è stato stipulato in data 17.3.2022.*

Le somme del fondo destinate alla retribuzione di posizione variabile determinate in sede di accordo decentrato sono superiori rispetto alle somme corrisposte nell'anno a cui la contrattazione si riferisce. Nell'ipotesi dell'accordo è stato riportato che gli "importi della retribuzione di posizione parte variabile non attribuiti nell'esercizio di riferimento vanno ad incrementare l'importo della retribuzione di risultato relativa al medesimo esercizio, come previsto nel contratto collettivo regionale integrativo dell'area della dirigenza della Regione siciliana". E' da rilevare che la suddetta previsione non è prevista negli articoli del vigente C.C.R.L. area della dirigenza ma è stata prevista nel contratto collettivo regionale integrativo per l'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana per l'anno 2022 sottoscritto il 14 dicembre 2022.

In merito alla indennità di risultato nell'ipotesi di accordo è stata prevista la differenziazione di cui all'art. 43 comma 3 del vigente C.C.R.L. dell'area della dirigenza.

Nell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'Ente Parco dell'Etna per l'anno 2022 sono stati riportati in merito all'applicazione dell'istituto della differenziazione dell'indennità di risultato i criteri rilevati dall'atto di indirizzo della Giunta regionale all'ARAN Sicilia per la contrattazione decentrata integrativa di cui all'art. 8 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, triennio economico 2016-2018 di cui alla Deliberazione di Giunta n. 393 del 25 luglio 2022.

In merito si ritiene opportuno osservare che la differenziazione di cui all'art. 43 comma 3 del vigente C.C.R.L. non è stata applicata nel contratto collettivo regionale integrativo per l'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana per l'anno 2022 sottoscritto il 14 dicembre 2022.

Nicolosi, li 15 novembre 2023

IL DIRIGENTE U.O. 2  
( Affari Finanziari Bilancio Patrimonio Segreteria degli Organi))  
f.to dott.ssa Maria Grazia Torrisi

\*firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993